



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

**Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti**

INFORMATIVA PERIODICA

# Valutazione e Controlli

28 settembre 2018

Presentazione	2
OIC (Organismo Italiano di Contabilità)	3
OIV (Organismo Italiano di Valutazione)	5
Principi di revisione	7
Controlli interni	9

## Presentazione

Cara/o collega,

con soddisfazione siamo oramai giunti al sesto numero dell'Informativa "Valutazione e controlli".

Con l'informativa il principale scopo è indubbiamente quello di "informare" i lettori sui documenti e/o sulle iniziative del Consiglio Nazionale, nonché sulle novità normative e sulle varie pubblicazioni degli organismi di cui il Consiglio stesso è parte attiva.

La costante pubblicazione degli aggiornamenti sulle più recenti evoluzioni della normativa e della disciplina professionale, con riferimento ai Principi Contabili, ai Principi di Valutazione, alla Revisione e ai Controlli Interni, è indubbiamente un aspetto distintivo. Per tale motivo, aspiriamo a presentare periodicamente i risultati dei nostri lavori di analisi.

L'informativa si presenta come uno strumento di facile consultazione, poiché, tramite collegamenti ipertestuali evidenziati in ogni sezione, sarà possibile recuperare i documenti di ricerca e di approfondimento richiamati.

L'auspicio è quello di offrire, in tal modo, uno strumento agile, rapido e di efficace consultazione delle iniziative, degli studi e dei prodotti dell'area "Valutazione e Controlli" del Consiglio Nazionale.

Ringraziandovi per l'interesse che ci avete da sempre dimostrato, saremo lieti di ricevere consigli, suggerimenti e/o spunti di riflessione per migliorare questa iniziativa.

Buona lettura

### Raffaele Marcello

*Consigliere Nazionale con delega alla Revisione legale,  
Principi contabili e di valutazione,  
Sistema di amministrazione e controllo*



## Principi contabili

### Oic Bozza di Emendamenti ai Principi contabili nazionali

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato in data 1° agosto 2018 il documento in pubblica consultazione "Emendamenti ai Principi contabili nazionali".

Gli emendamenti in parola riguardano:

- OIC 7, I certificati verdi;
- OIC 28, Patrimonio netto;
- OIC 32, Strumenti finanziari derivati.

È bene ribadire che gli emendamenti in esame sono in "Bozza per la consultazione", e quindi non ancora definitivi. Per quanto esposto, la versione definitiva degli emendamenti potrebbe essere diversa rispetto alla versione commentata. È possibile inviare commenti sugli stessi entro il 1° ottobre 2018 all'e-mail [staffoic@fondazioneoic.it](mailto:staffoic@fondazioneoic.it).

Gli emendamenti prevedono, anzitutto, l'abrogazione dell'OIC 7, I certificati verdi, poiché la pertinente normativa e, quindi, la validità è terminata nel 2018.

Gli emendamenti propongono, quindi, un emendamento all'OIC 28, Patrimonio netto, con riferimento all'informativa dei warrant su azioni proprie. L'OIC 32 esclude tali strumenti finanziari dall'ambito di applicazione del documento, poiché questi, essendo considerati componenti del patrimonio netto, rientrano nell'ambito di applicazione dell'OIC 28, Patrimonio netto.

Al contempo, l'OIC 28 non richiede alcuna specifica informazione in merito. L'OIC ritiene utile per gli investitori l'informazione sul fair value dei warrant emessi per poter conoscere

il potenziale effetto diluitivo derivante dal futuro esercizio dei citati derivati. Per questa ragione, è stata proposta una nuova richiesta informativa in merito da indicare nella nota integrativa dei bilanci che hanno inizio dal 1° gennaio 2018 in avanti. L'applicazione proposta è prospettica, ossia senza rideterminazione dell'applicazione anche per l'esercizio comparativo.

L'ultimo emendamento proposto interessa l'OIC 32 e, in particolare, la contabilizzazione delle coperture, quando queste prevedono una perdita ritenuta non recuperabile. In questa circostanza, è stato chiesto da operatori di specificare il significato della previsione.

Lo standard setter, accompagnando la proposta di emendamento con l'aggiunta di un esempio illustrativo, ha chiarito nell'introduzione all'emendamento che la riserva negativa può considerarsi non recuperabile allorquando il costo di acquisto del bene più il valore della riserva negativa risulta superiore al valore della futura rivendita. Sulla base delle considerazioni effettuate, l'OIC ha peraltro previsto che il rilascio di una riserva considerata non più recuperabile non sia la voce di conto economico D19b) *svalutazione strumenti finanziari* (come oggi indicato), bensì la voce B13 *altri accantonamenti*, stante che la fattispecie in esame configurerebbe di fatto un contratto oneroso. Anche in questo caso, l'emendamento si applica ai bilanci che hanno inizio dal 1° gennaio 2018 in avanti e gli effetti sono contabilizzati in via prospettica.



### **IASB, Discussion paper DP/2018/1, Financial Instruments with Characteristics of Equity**

In data 28 giugno 2018, lo IASB ha pubblicato il Discussion Paper (DP) "Financial Instruments with Characteristics of Equity".

Il DP è in pubblica consultazione sino al 7 gennaio 2019. Sino a tale data è possibile inviare commenti allo IASB all'indirizzo email [commentletters@ifrs.org](mailto:commentletters@ifrs.org) o tramite la pagina <http://ifrs.org/projects/open-for-comment/>.

Il progetto è volto a definire le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi dalle società, affinché questi siano considerati patrimonio netto o passività.

La necessità di pubblicazione del lavoro emerge dalla difficoltà incontrata da alcune società nel classificare strumenti finanziari complessi che includono sia elementi di debito (passività), sia elementi di azioni ordinarie (patrimonio netto).

Il DP propone un nuovo criterio di classificazione dei citati elementi. L'approccio preferito dallo IASB prevede di classificare uno strumento finanziario come passività finanziaria se tale strumento contiene:

- un'obbligazione contrattuale a trasferire denaro o altre attività finanziarie in momenti diversi dalla liquidazione ("timing feature"); e/o
- un'obbligazione contrattuale per un importo indipendentemente dai cambiamenti che si verificano alle risorse economiche nelle disponibilità dell'emittente ("amount feature").

Il DP tratta anche i profili di esposizione e presentazione degli strumenti finanziari considerati.

Il documento dovrebbe apportare modifiche al Conceptual Framework e allo IAS 32, Strumenti finanziari: esposizione in bilancio.



## Il processo di valutazione ed il ruolo del soggetto valutatore

La competenza professionale del soggetto valutatore costituisce una prerogativa fondamentale. È quanto chiarito nel principio I.2 – *La competenza professionale dell'esperto ed i principi di valutazione applicati* – e ribadito nei commenti al principio I.3.1 in cui si dice che *“L'esperto non deve accettare incarichi che non possa svolgere con adeguata competenza, preparazione, professionalità e diligenza”*.

Oltre la competenza, un altro importante requisito è rappresentato dal rispetto dei principi relativi all'etica professionale, che sostanzialmente richiama sia la diligenza nell'espletamento dell'incarico che la sua indipendenza.

La diligenza professionale chiama in causa l'*integrità* e la rettitudine nell'espletamento dell'incarico, l'*obiettività* nell'operato del professionista, la *riservatezza* nel trattamento dei dati e la *diligenza professionale* intesa come qualità della prestazione offerta al cliente.

Oltre a ciò, merita un discorso a parte l'*indipendenza*, mutuando quanto indicato nei processi valutativi in ambito di revisione, in termini di “indipendenza mentale” e di “indipendenza formale”, cui aggiungiamo l'“indipendenza di giudizio”, quest'ultima propria dei principi di valutazione.

L'“indipendenza mentale” enfatizza un atteggiamento in relazione al quale, nell'esercizio della propria attività, il professionista dovrebbe agire senza alcuna restrizione psicologica, libero, quindi, da qualunque condizionamento.

L'“indipendenza formale”, dal canto suo, concerne invece l'oggettiva condizione di

### DOCUMENTI PUBBLICATI DA ALTRI ORGANISMI

[Convegno nazionale OIV - Valutazioni e pareri valutativi: il ruolo dei consiglieri indipendenti e degli organi di controllo](#)

### SITI DI UTILE CONSULTAZIONE

[FONDAZIONE OIV](#)

conflitto di interesse o, più generale, di incompatibilità in cui si potrebbe trovare il professionista.

L'“indipendenza di giudizio”, così come indicato nel principio di valutazione II.1.4, si rifà al concetto di neutralità nel comportamento del valutatore, con cui si ribadisce come l'esperto debba operare senza alcun condizionamento economico (quantum e modalità di pagamento in funzione del risultato raggiunto), ovvero senza perseguire interessi economici diretti ed indiretti (ad esempio qualora, l'esperto riconosca a terzi una remunerazione per l'incarico ricevuto).

L'indipendenza mentale, formale e di giudizio garantiscono l'attività valutativa a seconda che si parli:

- a) *valutazione in senso stretto*, con cui l'esperto esprime un giudizio sui contenuti del piano aziendale realizzato da un terzo soggetto, che è spesso rappresentato dal management aziendale o da un altro professionista da questi incaricato, (Principio III.1.2);
- b) *parere valutativo*, che rappresenta un'attività di tipo professionale che non rientri nella casistica della valutazione e/o



del parere di congruità di cui diremo in seguito (Principio III.1.3);

- c) *parere di congruità finanziaria*, che in base al Principio III.1.4 indica come il soggetto valutatore, partendo dall'analisi informativa in un'ottica prospettica di un piano che gli è stato presentato, si limita a verificare se il suddetto piano presenti o meno una congruità di tipo finanziario (Principio III.1.26);
- d) *parere di congruità funzionale (o parere di metodo)*, richiamato dai Principi III.1.4 e 5, che similmente al precedente, se ne differenzia in quanto, più che nel merito della determinazione del valore, si pone l'attenzione sul metodo adottato nella costruzione del risultato finale (Principio, III.1.26);
- e) *calcolo valutativo*, richiama invece le metodologie e gli assunti base utilizzati nella determinazione del valore secondo il criterio patrimoniale, reddituale, finanziario e misto;
- f) *revisione del lavoro di altro esperto*, (Principio III.1.6), che non è una vera e propria valutazione, ma ha l'intento di fornire agli azionisti e/o agli stakeholder ulteriori informazioni e/o chiarimenti sulle procedure e sui risultati contabili prodotte dagli amministratori.

Del processo di valutazione e del ruolo del soggetto valutatore si discuterà al Convegno Nazionale OIV sulla Valutazione d'Azienda a Milano il 01 ottobre 2018 in Via Gobbi, 5.

Interverranno massimi esperti, ovvero membri dell'OIV, oltre a rappresentanti di organismi come la CONSOB, società di revisione (PWC e DELOITTE) e l'associazione degli amministratori non esecutivi ed indipendenti (NEDCOMMUNITY).



## È online il corso e-learning avanzato in materia di revisione legale dei conti (2018)

Lo scorso 3 settembre è stato reso disponibile online il nuovo corso e-learning avanzato in materia di revisione legale dei conti organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il nuovo corso e-learning presenta un programma completamente rinnovato rispetto all'edizione 2017 e si focalizza, prevalentemente, sulla esplicazione e sull'approfondimento della nuova metodologia di revisione applicabile dal collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni, sviluppata recentemente dal Consiglio Nazionale nel documento "Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni" (aprile 2018). Tale corso avanzato consente di acquisire la totalità dei 20 crediti formativi richiesti per l'anno 2018 ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 5 del D.Lgs. 39/2010 attraverso la frequenza di 20 moduli didattici della durata di un'ora ciascuno che consentono di acquisire 1 CFP nelle materie caratterizzanti per la revisione legale.

Di seguito, si riporta il dettaglio dei 20 moduli costituenti il corso e-learning avanzato in materia di revisione legale e i relativi relatori.

N.	Titolo	Codice CNDCEC	Codice MEF	Relatore
1	Il CNDCEC e la revisione legale. Il ruolo del MEF nella vigilanza sui revisori legali	C.2.1	A.3.2	Raffaele Marcello Marcello Bessone
2	La Nuova Metodologia del CNDCEC	C.2.5	A.5.23	Raffaele D'Alessio

3	L'incarico di revisione legale e la proposta motivata	C.2.1	A.3.6 A.3.7	Paola D'Angelo
4	L'indipendenza del revisore legale negli EIP	C.2.1	A.4.6	Alessandra Pagani
5	Il revisore legale e le norme di comportamento delle società quotate	C.2.2	A.2.1	Cristina Bauco
6	Le responsabilità civili e penali del revisore legale	C.2.1	A.3.17 A.3.18	Niccolò Abriani
7	Antiriciclaggio e revisione legale	C.2.2	A.2.36 A.2.1	Annalisa De Vivo
8	Il sistema di controllo interno	C.2.3	A.1.1	Alessandro Gaetano
9	Le conferme esterne	C.2.2	A.2.20	Paola D'Angelo
10	Il campionamento nella revisione legale	C.2.2	A.2.23	Fioranna Negri
11	Applicazione dell'Audit Risk Model alle immobilizzazioni materiali	C.2.4	A.5.10	Valerio Antonelli
12	Applicazione dell'Audit Risk Model alle immobilizzazioni immateriali	C.2.4	A.5.10	Paola D'Angelo
13	Applicazione dell'Audit Risk Model alle Partecipazioni	C.2.4	A.5.10	Fioranna Negri
14	Applicazione dell'Audit Risk Model agli strumenti finanziari derivati	C.2.4	A.5.10	Ermando Bozza
15	Valutazione degli errori nel corso della revisione contabile (ISA 450)	C.2.2	A.2.17	Alessandro Gigliarano
16	Revisione legale e bilancio consolidato (ISA 600)	C.2.2	A.2.29	Simone Scettri



## PRINCIPI DI REVISIONE

17	I Nuovi principi di revisione (ISA Italia 700 - 701 - 705-706-720B)	C.2.2	A.2.32 A.2.33	Luisa Polignano
18	Eventi successivi	C.2.2	A.2.26	Simone Scettri
19	La revisione legale e le procedure concorsuali	C.2.2	A.2.27.A	Marcello Pollio
20	Il Manuale del controllo qualità del CNDCEC (ISQC 1 - ISA Italia 220)	C.2.2	A.2.2 A.2.5	Laura Pedicini

gratuitamente accessibili non solo ai Dottori Commercialisti iscritti all'Albo, ma anche a tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali ma non nell'Albo.

È possibile accedere direttamente al [catalogo dei corsi e-learning](#).

Per poter accedere al nuovo corso *e-learning* è necessario cliccare sull'apposito *banner* "E-Learning Revisione Legale" presente sulla *home page* del sito *web* del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ([www.commercialisti.it](http://www.commercialisti.it)) che indirizza ad una sezione dedicata di Concerto, piattaforma *on-line* per la formazione a distanza dei Dottori Commercialisti, dove sono disponibili (e fruibili gratuitamente) entrambe le edizioni dei corsi organizzate rispettivamente nel 2017 e nel 2018.

Nel dettaglio, per poter acquisire i crediti formativi, è necessario visualizzare integralmente il video del modulo prescelto e rispondere alle domande di un questionario finale che, ove non superato, sarà possibile ripetere. In aggiunta, è prevista, durante la visualizzazione del video, la somministrazione di alcune domande intermedie di verifica della effettiva presenza ed attenzione al corso da parte dell'utente.

Infine, al termine di ogni modulo didattico e dopo aver effettuato il questionario finale con esito positivo, il sistema attribuisce un credito formativo e genera un relativo attestato di partecipazione.

Si evidenzia, in conclusione, che i moduli del nuovo corso *e-learning* avanzato in materia di revisione legale dei conti (2018) sono



## Società quotate

### Prassi

Le ultime modifiche del codice di autodisciplina, approvate nello scorso mese di luglio, sono finalizzate a rendere effettiva l'adozione di criteri di diversità di genere per la composizione del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Il comitato per la *corporate* e *governance*, infatti, invita le società emittenti ad adottare tali criteri dall'inizio del primo mandato degli organi che sia successivo alla cessazione degli effetti della legge n. 120/2011 (si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1 e 2 della legge n. 120/2011, gli emittenti sono tenuti ad applicare i criteri che assicurino l'equilibrio tra i generi nella ripartizione delle cariche per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore, vale a dire dal 12 agosto 2011).

Più specificatamente, per quanto concerne il collegio sindacale, oggetto di revisione è stato l'art. 8 nell'ambito del quale si stabilisce che l'emittente applica criteri di diversità, anche di genere, per quanto riguarda la composizione del collegio sindacale (8.P.2.) individuando, a livello applicativo, la regola per cui almeno un terzo dei membri effettivi e supplenti del collegio sindacale è costituito da sindaci del genere meno rappresentato (8.C.3.).

La presenza del genere meno rappresentato all'interno dell'organo di controllo è valutata indefettibile sia al momento della nomina, sia nel corso del mandato, restando peraltro inalterati i requisiti di professionalità ed onorabilità richiesti dall'ordinamento (Cfr.

Norma di comportamento del collegio sindacale di società quotate, Q.1.2.)

La concreta attuazione delle prescrizioni è lasciata all'emittente che, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, può applicare lo strumento che appaia maggiormente idoneo a perseguire tale obiettivo. Il Codice individua al riguardo gli strumenti che gli emittenti possono praticare, alternativamente ovvero cumulativamente, per garantire la presenza di un terzo al genere meno rappresentato. A tal fine vengono individuati la redazione di apposite clausole nello statuto, l'adozione di politiche di diversità, la diffusione di orientamenti agli azionisti, stabilendo che l'emittente richieda a chi presenta una lista per la nomina del collegio sindacale di fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza o meno della lista stessa all'obiettivo di diversità di genere individuato dall'emittente.

### Consob

Recentemente, sul tema dell'equilibrio tra generi nella partecipazione ai board e all'organizzazione delle società quotate, Consob ha pubblicato il quaderno di finanza n. 87/2018 "*Gender diversity e performance delle società quotate in Italia*" in cui sono analizzate le ricadute in termini pratici della legge n. 120/2011. Più precisamente, il quaderno, per un verso, esamina e valuta l'impatto della legge sulla diversità di genere e su alcune caratteristiche dei board, quali il livello medio di istruzione, l'età, il profilo professionale, la presenza di amministratori *interlockers*, per



altro verso, studia l'impatto della legge sulle performance delle imprese italiane quotate, utilizzando diverse misure di performance, quali il ROE, il ROS, il ROIC e il ROA. L'analisi è stata condotta in relazione alle società italiane quotate nel periodo 2008-2016.

## Giurisprudenza

### Società non quotate

[Tribunale Milano, sez. impresa, B, 12 aprile 2018](#)

La sezione specializzata in materia di impresa di Milano è tornata a precisare l'ambito applicativo dell'art. 2409 c.c. e a soffermarsi sulle ricadute sull'assetto dei controlli previsto nello statuto a seguito di un'operazione di trasformazione della s.p.a. in s.r.l.

La pronuncia, infatti, ribadisce che la trasformazione di una società di capitali da s.p.a. a s.r.l. non determina alcuna vicenda successoria, in quanto il soggetto giuridico che si trasforma permane, pur mutando la disciplina del tipo societario "di arrivo".

Di talché, essendo la società di partenza una s.p.a. in cui l'attività di vigilanza era esercitata dal collegio sindacale, tale organo continua a permanere a seguito della trasformazione laddove la clausola dello statuto, relativa alla composizione dell'organo di controllo, preveda espressamente che tale organo possa essere il collegio sindacale, in alternativa ad un sindaco unico, almeno fino alla scadenza del mandato. Restando in carica, il collegio è legittimato a proporre ricorso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2409 c.c. e dunque a denunciare le gravi irregolarità compiute dagli amministratori di cui abbiano fondato sospetto.

La pronuncia si segnala per la precisa ricostruzione del comportamento adottato dal collegio sindacale nella ripetuta segnalazione delle gravi irregolarità all'organo di

amministrazione e nell'assunzione della decisione finale di denuncia al Tribunale (cfr. Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, Norme 6.1. e 6.3.).

### Società quotate

[Tribunale di Milano, sez. impresa, 23 aprile 2018](#)

Si segnala l'ordinanza cautelare emessa dalla sezione specializzata del Tribunale di Milano relativa al caso Telecom.

In estrema sintesi e sorvolando su alcuni aspetti caratterizzanti la vicenda processuale, dinanzi al rifiuto di procedere con l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio, che era stata richiesta dai soci ai sensi dell'art. 126-bis TUF al fine di poter revocare alcuni degli amministratori e provvedere con la relativa sostituzione, rifiuto giustificato dalla circostanza che nel corso della riunione del CdA gli amministratori revocandi presentavano le proprie dimissioni determinando la decadenza dell'intero consiglio in base all'esistenza di una clausola *simul stabunt simul cadent*, la cui applicazione era invocata dallo stesso Cda che riteneva pertanto impossibile l'oggetto della delibera su cui il socio di minoranza intendeva sollecitare l'assemblea a pronunciarsi, il collegio sindacale della società, esercitava il potere sostitutivo di cui all'art. 126 TUF che l'ordinamento gli riconosce in caso di inerzia dell'organo di amministrazione. Per converso, il collegio sindacale non impugnava la deliberazione negativa assunta dal CdA facendo leva sui poteri che l'art. 2388, quarto comma, c.c. gli riconosce (Cfr. Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate, Norma Q.4.1.).

La maggioranza del CdA, e a seguire il socio di maggioranza, impugnava la deliberazione del



collegio sindacale, con correlata istanza cautelare di sospensiva.

Il tribunale, dopo aver deciso circa la legittimità della decisione assunta dal Cda in merito alla richiesta di integrazione dell'o.d.g. presentata dal socio ai sensi dell'art. 126-*bis* TUF, esplicita il principio per cui gli amministratori sono legittimati ad impugnare le deliberazioni del collegio sindacale, in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 2388 c.c. Con maggior precisione, il tribunale ravvisa l'esistenza di un generale principio di impugnazione delle delibere degli organi sociali, rinveniente la propria fonte nelle disposizioni di cui all'art. 2388 c.c., in caso di contrarietà alla legge o all'atto costitutivo.

Sulla base di tali argomentazioni, avendo l'organo di controllo assunto una deliberazione a contenuto propriamente gestorio, sostituendosi al CdA nell'assunzione della deliberazione circa l'integrazione dell'odg pur a seguito di una valutazione negativa espressa sulla stessa richiesta di integrazione dagli stessi amministratori, ed essendo le due deliberazioni (quella assunta dal Cda negativa e quella assunta dal collegio positiva rispetto alla richiesta formulata dal socio) espressione di un ideale *continuum*, il tribunale conclude che la posizione del CdA, rispetto al collegio sindacale, può essere assimilata alla posizione degli amministratori dissenzienti qualora intendano impugnare la delibera dell'organo di amministrazione, secondo le previsioni di cui all'art. 2388 c.c.. Ricorrendo, inoltre, i presupposti richiamati nell'art. 2388, quarto comma, c.c., il giudice, in ossequio a quanto previsto nell'art. 2378 c.c., statuisce che i soci lesi nei propri diritti possano impugnare la deliberazione (ritenuta a contenuto essenzialmente gestorio) del collegio sindacale.



### Hanno collaborato a questo numero

**Cristina Bauco**

*Ricercatrice area giuridica Fondazione Nazionale dei Commercialisti*

**Raffaele D'Alessio**

*Componente del gruppo di lavoro CNDCEC per l'area di delega Revisione legale*

**Nicola Lucido**

*Ricercatore area aziendale Fondazione Nazionale dei Commercialisti*

**Alessandra Pagani**

*Ricercatrice area revisione legale CNDCEC*

**Laura Pedicini**

*Ricercatrice area revisione legale CNDCEC*

**Matteo Pozzoli**

*Esperto CNDCEC*

PER EVENTUALI SUGGERIMENTI: [INFORMATIVA@FNCOMMERCIALISTI.IT](mailto:INFORMATIVA@FNCOMMERCIALISTI.IT)

